

* * *

La ditta Andreon Arredamenti conveniva in giudizio d'appello la Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle s.a.s notificando la relativa impugnazione in data 06 dicembre 2001.

Si costituiva così l'appellata società depositando presso la cancelleria della Corte d'Appello comparsa di costituzione e risposta in data 18 marzo 2002.

L'appello era fondato su una molteplicità di motivi, che venivano articolati per punti nelle 33 pagine dell'atto di ricorso, e preliminarmente sulla carenza di legittimazione attiva in capo alla Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle s.a.s., la quale aveva agito, in primo grado, in relazione ad un credito ad essa non imputabile ma riconducibile, invece, al libero professionista Sandro Dallavalle in proprio.

La Corte territoriale, a seguito di istanza ex art. 351 c.p.c. presentata dalla ditta individuale Andreon Arredamenti ed in accoglimento implicito della tesi ivi formulata dall'appellante, disponeva la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza resa dal Tribunale.

Senonché all'esito del giudizio, la Corte d'Appello pronunciava sentenza con cui rilevava *ex officio* la nullità dell'atto introduttivo dell'attrice originata da un vizio formale nel mandato alle liti conferito dall'appellante e, conseguentemente, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto.

* * *

Tale decisione è affetta da gravi vizi di legittimità e merita di essere cassata per i seguenti motivi